

**PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 26/08/CIR**

1. Descrizione degli interventi

Si descrivono sinteticamente nel seguito gli orientamenti e le finalità perseguite con gli interventi proposti

- Rinvio al 1° novembre 2009 del termine del 1° luglio attualmente previsto per l'attuazione del nuovo assetto della decade 4, (con conseguente slittamento di quattro mesi dell'intero calendario di attuazione connesso) al fine di disporre di un ulteriore lasso di tempo per portare a conclusione i lavori in corso sulla definizione delle specifiche di interconnessione ed implementarle in rete. (tale rinvio comporta la **modifica dell'art. 30, commi 3 e 3 bis**)
- Il rinvio suddetto comporta anche la possibilità di continuare ad utilizzare fino alla medesima scadenza le numerazioni in decade 4 attualmente in uso da parte degli operatori secondo il precedente quadro che le classificava come numerazioni interne di rete e non prevedeva oneri per i diritti d'uso. (parimenti, **modifica dell'art. 30, comma 3**)
- Contemporaneamente, si disporrebbe l'allungamento fino a 7 cifre di archi di numerazioni in decade 4. Ciò per rispondere ad una esigenza manifestata dagli operatori, di disporre, in generale, di una maggiore quantità di risorsa che consentirebbe di differenziare maggiormente i servizi e permetterebbe all'utente una scelta chiara del servizio desiderato già all'atto della composizione del numero. La disponibilità di numerazione a lunghezza maggiore permetterebbe altresì agli operatori, specialmente di minori dimensioni, di acquisire diritti d'uso per i numeri a prezzi più contenuti. (**modifiche all'art. 21**)
- Si consentirebbe l'uso del CLI (Calling Line Identifier), ora proibito per le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per le numerazioni in decade 4 e le altre numerazioni per servizi a sovrapprezzo nel caso di fornitura del servizio richiesto tramite SMS/MMS. Tale misura, in effetti, dà al cliente la certezza che il contenuto che gli perviene sia stato inviato da centro servizi al quale ha effettuato l'accesso ed, al tempo stesso, consente un maggiore controllo da parte degli operatori di rete sull'origine dei contenuti veicolati. Tuttavia a tutela dell'utenza nei confronti di invio non voluto di risposte a tali CLI, si imporrebbero determinate condizioni, quali il costo dell'eventuale risposta non superiore a quella prevista per i normali SMS non diretti a numerazione per servizi a sovrapprezzo e l'impossibilità di attivare servizi con l'invio SMS vuoti. (**modifiche degli artt. 6 e 23**)

- Coerentemente, si consentirebbe l'uso del CLI anche nel caso di utilizzo di SMS da parte di un servizio informazioni abbonati per fornitura al cliente del numero richiesto. Ciò con riferimento già alle attuali modalità di espletamento del servizio informazione abbonati, a prescindere dalle decisioni finali che saranno assunte a seguito della consultazione in corso sulla possibilità di offrire il servizio interamente (vale a dire anche per la richiesta del servizio) mediante SMS (ancora **modifiche all'art. 6**)

- Si aprirebbe il codice 455 per servizi di raccolta fondi tramite SMS e sistemi in fonia (da reti fisse), limitato alle associazioni ed organizzazioni che operano a fini benefici ed alle Amministrazioni pubbliche; tale codice sarebbe connotato come numerazione per la quale l'interconnessione è obbligatoria solo nel caso di fonia. Non si prevedrebbe per esso l'assegnazione da parte del Ministero, né alcun contributo, ma gli operatori sarebbero tenuti a comunicarne l'attivazione con tutti i relativi dettagli (soggetto, durata, ecc). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'identificazione esaustiva della casistica e dei soggetti per i quali tale numerazione sarebbe applicabile risulta alquanto problematica. Ci si attende che dalla consultazione emergano elementi utili per la messa a punto della norma. (**modifiche all'art.21 ed alla Tabella 1 dell'Allegato 1**)

- Si chiarirebbero, con l'occasione, alcuni temi che hanno creato qualche incertezza, interpretativa. In particolare, si espliciterebbe che l'obbligo di annuncio fonico nell'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è limitata ai servizi svolti in fonia. (**modifica all'art. 5, comma 4**); si chiarirebbe che nel caso di chiamate comunque re-istradate nelle reti pubbliche, il CLI presentato all'utente chiamato è quello della linea chiamante originaria. (**modifica all'art. 6, comma 6**)

Si fa infine presente che prosegue da parte dell'Autorità un attento monitoraggio delle problematiche riguardanti la implementazione del Piano di numerazione, in relazione all'eventualità di ulteriori successivi interventi di modifica ed integrazione delle disposizioni.

Pertanto, parallelamente ai contributi sui temi oggetto della presente consultazione, potranno essere altresì prospettate ulteriori problematiche inerenti il Piano stesso.

2. Modifiche ed integrazioni dei pertinenti articoli dell'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR

Nel seguito sono riportati integralmente i testi vigenti, con le modifiche ed integrazioni che si sottopongono a consultazione in formato revisione (parti cancellate barrate, parti aggiunte in doppia sottolineatura)

Articolo 5

(Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione)

1. La norma di riferimento per l'uso delle numerazioni è la Raccomandazione UIT-T E.164. Il codice 00 identifica le chiamate internazionali.
2. L'operatore di origine o, dove applicabile, il soggetto titolare dei diritti d'uso delle numerazioni, stabilisce, anche mediante accordi con i fornitori di servizi, i prezzi applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;
 - b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.
3. Il soggetto titolare dei diritti d'uso della numerazione che attiva la fornitura di un servizio o di contenuti destinati alla clientela finale tramite l'utilizzo di una specifica numerazione per servizi a sovrapprezzo, comunica all'Amministrazione competente i dati anagrafici del fornitore del servizio o di contenuti e la tipologia di servizio offerto.
4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l'espletamento dei servizi in fonia su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale è effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda dell'operatore da cui si origina la chiamata, l'informazione può limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. E' ammesso, per i soli servizi di numero unico e personale, l'impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto, di non ricevere tali informazioni. L'obbligo informativo non può essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non è sottoposto ad alcuna tassazione.
5. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazioni elettroniche o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni o il fornitore di contenuti assicura, nelle informazioni e nella pubblicità con qualunque mezzo diffuse e relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, la corretta indicazione del prezzo della chiamata da rete fissa e mobile nelle modalità previste dal precedente comma 4, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA.
6. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta e completa informazione sul prezzo applicabile per tutte le numerazioni accessibili.

7. La terminologia di uso comune “numero verde” è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, con qualunque mezzo diffuse, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato, a qualunque rete appartenga il chiamante. Nelle informazioni e nella pubblicità sono rese note le eventuali restrizioni all’accessibilità di cui al successivo articolo 16, comma 1.

8. Ove non diversamente stabilito da norme riguardanti numerazioni specifiche, la numerazione assegnata deve essere utilizzata entro il termine di dodici mesi dalla data di assegnazione. Trascorso tale termine la numerazione non utilizzata può essere soggetta a revoca.

Articolo 6 (Identificazione della linea chiamante)

1. Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l’informazione relativa all’identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza.

2. La fornitura della prestazione di cui al comma 1 avviene conformemente alle norme in materia di tutela dei dati personali.

3. L’operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica all’utente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione all’operatore di destinazione o all’eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dall’utente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI aggiuntivo o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza, sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.

4. Nel transito attraverso una rete, il CLI non è ingiustificatamente rimosso o modificato, salvo le eventuali modifiche effettuate in accordo agli standard internazionali.

5. Resta in capo all’operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica all’utente che origina la comunicazione la responsabilità, per le comunicazioni dirette a numerazioni E.164 del presente piano che prevedono il coinvolgimento di operatori di transito, di stipulare con questi ultimi accordi contrattuali tali da consentire il rispetto del precedente comma 4.

6. Nel caso di chiamate trasferite, ovvero comunque re-istrate nelle reti pubbliche, ivi incluso il caso di servizio di completamento di chiamata, indipendentemente dalla



tecnologia della rete d'originazione, della rete di destinazione e delle reti intermedie, il CLI presentato all'utente chiamato è quello della linea chiamante originaria.

7. Salvo i casi di cui al successivo comma 8. non~~In nessun caso~~ possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonché numerazioni non decadiche.

8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo erogati mediante l'invio al cliente del contenuto richiesto tramite SMS/MMS, incluso il caso del servizio informazioni abbonati, è consentito in tale invio l'uso come CLI del numero utilizzato per l'accesso al servizio stesso.

Articolo 21

(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt.19 e 20, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, associate ad una o più delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, e riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (*Short Message Service/Multimedia Message Service*) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati	43 e 44
c)	servizi di chiamate di massa, <u>con esclusione dei servizi di raccolta fondi a favore dai soggetti di cui alla lettera f)</u>	46 e 47
d)	servizi di intrattenimento	48 e 49
e)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica	48 e 49
f)	<u>servizi di raccolta fondi per fini benefici da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche</u>	<u>455</u>

Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 45546 e 47, ~~per l'accesso ai servizi stessi è consentito anche tramite a ricezione di chiamate in fonìa da rete fissa è ammesso anche l'impiego di sistemi interattivi automatici. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art.5, comma 4.~~

2. La struttura di tali numerazioni è:

a) $4 X U_1 U_2 U_3$ con $X=3,4,6,7,8,9$, $U_i=0\div 9$ e $i=1\div 3$

b) $4 X Y U_1 U_2$ con $X=4,7,9$ $Y=0\div 6$ $U_i=0\div 9$ e $i=1\div 2$



c) 4 X YU₁U₂U₃U₄ con X=4,7,9 Y=7,8,9 U_i=0÷9 e i=1÷4

d) 4 5 5 U₁U₂ con U_i=0÷9 e i=1÷2

2 bis. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera f), non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma è comunicato dall'operatore all'Autorità ed all'Amministrazione competente, di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi.

2 ter. Per le numerazioni di cui al comma 1, lettera f) la disponibilità all'interconnessione da parte degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2 bis è obbligatoria solo per le chiamate in fonia. Per tali chiamate l'operatore che ha attivato la numerazione sulla propria rete può richiedere che gli venga riconosciuto dagli operatori di originazione il pagamento del servizio di terminazione.

3. Sono stabiliti i prezzi massimi per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi "una tantum" ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) presente articolo sono assegnati su base singolo numero nel caso di numerazioni con lunghezza di cinque cifre ed a blocchi di dieci numeri contigui nel caso di numerazioni con lunghezza di sette cifre.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

Articolo 23

(Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. L'utilizzo delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo è soggetta al rispetto della normativa vigente in tema di offerta servizi a sovrapprezzo. E' altresì soggetta alla normativa vigente in materia di blocco selettivo di chiamata.

1 bis. L'invio di un SMS/MMS privo di contenuto (SMS/MMS vuoto) a numerazioni per servizi a sovrapprezzi è bloccato dall'operatore di originazione, che non lo inoltra al destinatario o ad altre reti, e non comporta l'attivazione o l'erogazione di alcun servizio né addebito al chiamante superiore all'importo previsto dal piano tariffario del cliente per l'invio di un SMS/MMS ad una numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

2. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle riportate nei precedenti articoli 19, 20, 21 e 22.

Articolo 30
(Norme transitorie e finali)

1. L'Autorità si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 8 entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2008.

3. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° ~~novembre~~ ~~luglio~~ 2009. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° ~~novembre~~ ~~luglio~~ 2010 numeri in decade 4 utilizzati dagli operatori alla data di pubblicazione del presente provvedimento per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati.

3.bis Entro il 1° settembre 2009 gli operatori definiscono le modalità tecniche di interconnessione necessarie per dare attuazione all'art.21. In caso di mancata definizione entro la predetta data, l'Autorità si riserva di intervenire, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza.

4. Gli operatori rendono disponibile entro il 1° ~~novembre~~ ~~luglio~~ 2009 la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21. Entro la medesima data gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi, sulle e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni.

5. Entro il 31 dicembre 2008, gli operatori titolari dei diritti d'uso per numerazioni dedicate ai servizi a sovrapprezzo ed ai servizi di numero unico e personale aggiornano

l'elenco dei centri servizi e fornitori di contenuti attestati sulle numerazioni di cui sono titolari, prevedendo altresì ad integrare i rapporti contrattuali con i predetti soggetti secondo le disposizioni di cui all'art. 3.

6. I codici di cui all'art.8, comma 6, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2008, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre cifre, per l'instradamento. Nel caso di utilizzo di codici a quattro cifre, gli operatori interessati, all'atto della sottoscrizione del servizio da parte dei clienti, informano adeguatamente questi ultimi riguardo alla futura modifica della modalità di utilizzo dei servizi di accesso diretto alla segreteria telefonica e di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno adottare a seguito del ritorno all'uso di un codice a tre cifre.

7. Le numerazioni con codice 0878 già assegnate possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2008.

8. Ferme restando le soglie di prezzo massimo attualmente in vigore, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, entro il 30 settembre 2008 gli operatori applicano le soglie di prezzo massimo indicate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al presente Piano. Entro la predetta data, l'Autorità si riserva di rivedere la disciplina delle soglie di prezzo relativamente ai servizi di raccolta fondi.

9. L'assegnazione delle nuove numerazioni di cui all'art.19 e 21 è effettuata a partire dal 30 settembre 2008. Per le richieste pervenute entro il predetto termine, trovano applicazione, ai fini dell'assegnazione, i commi 2, limitatamente all'ultimo periodo, e 6 dell'art. 4.

10. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazione le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi.

11. Il codice "456" è riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.

12. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 9 dell'articolo 13.

13. La gestione dei nomi a dominio ".e164.arpa" utilizzati nell'ambito di ENUM nonché le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorità con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.

14. I soggetti utilizzatori dei codici di cui all'art. 27 comunicano, entro il 30 settembre 2008, gli eventuali dati non precedentemente comunicati di cui al comma 6 del predetto articolo, per gli NSCP e ISCP allo stato in uso.

Allegato 1 al Piano di numerazione

Tabella 1 : Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA.

Soglie di prezzo applicabili per l'accesso da rete fissa			
Articolo del Piano di Numerazione	Codice	Quota massima alla risposta (euro)	Prezzo minutorio massimo (euro)
Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici	5	Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.	
Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet	701-702	0,10	0,012
	709	0,10	0,06
Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (tariffazione forfetaria)	
	847-848	Prezzo delle chiamate geografiche locali secondo il piano tariffario applicato all'utente	
Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale	178-199	0,12	0,26
Artt. 19-20 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo	892-895-899	0,30	1,50
		2,00 per prezzo forfetario	
	894	0,0656	0,2293
		1,00 per prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi 2,00 (tariffazione forfetaria) per servizi di raccolta fondi	
	163-164	0,30	1,50
		2,00 per prezzo forfetario	
144-166	Tabella 2		
Art 22 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati	12	0,30	1,20
		1,50 per prezzo forfetario	

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Soglie di prezzo applicabili per l'accesso da rete fissa e da rete mobile

Articolo del Piano di Numerazione	Codice	Quota massima alla risposta (euro)	Prezzo minutorio massimo (euro)
Art.9 – Numerazione per servizi interni di rete	41	Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario dell'utente	
	42	0,30	1,00
	1,50 per prezzo forfetario		
Art 21 – Numerazioni per servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati	43, 46, 47, 48 e 49	2,00 (prezzo forfetario per servizi una tantum)	
	20,00 mensili, per servizi in abbonamento		
	44	0,25 (prezzo forfetario)	
	<u>455</u>	<u>2,00</u> <u>5,00</u> per servizi in fonia da rete fissa	

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni